

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BALDINI e BARTOLOMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Norme integrative della legge 28 marzo 1968, n. 371, sul trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 marzo 1968, n. 371, contempla e disciplina il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento, della Marina e dell'Aeronautica. In particolare, detta legge prevede il trattenimento in servizio, a domanda (per una ferma vincolata di 5 anni), non soltanto degli ufficiali di complemento che già abbiano prestato almeno 3 mesi di servizio di prima nomina, bensì anche degli ufficiali di complemento che, anche in più riprese, abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo (escluso peraltro quello corrispondente alla ferma di leva) e si trovino in posizione di richiamati o di trattenuti alla data del 31 dicembre 1968.

Per questi ultimi, poi, sempre la stessa legge, accorda il trattenimento in servizio, a domanda, sino al compimento del periodo minimo necessario a maturare il diritto a pensione.

La legge in questione, inoltre, stabilisce che nei confronti dei predetti ufficiali sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla sua entrata in vigore (previo versamento della prescritta ritenuta del 6 per cento), ed aggiunge che « a detti ufficiali è estesa la disposizione del-

l'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, numero 550 »; vale a dire, la facoltà di riscattare gli eventuali servizi civili non di ruolo prestati alle dipendenze delle Amministrazioni statali, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ora, sta di fatto che il richiamato articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550, a sua volta riconosce detta facoltà « al personale di cui agli articoli 1 e 2 » che precedono; e fra il personale contemplato in detto articolo 2 sono espressamente menzionati « gli ufficiali del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore ».

Cionondimeno, riesce incerto ed equivoco se il diritto di essere, a domanda, trattenuti in servizio sino al compimento del periodo minimo utile a maturare la pensione previsto appunto dall'articolo 6 della legge numero 371, sia riconoscibile pure agli ufficiali di complemento che, pur trovandosi anch'essi nelle condizioni volute dalla predetta legge n. 371, risultino peraltro iscritti al Ruolo d'onore. E la perplessità sembra nascere dal fatto che l'appartenenza al Ruolo d'onore comporta il collocamento in congedo assoluto.

D'altro canto, è fuor di dubbio che sussistono numerosi casi di ufficiali di complemento di Ruolo d'onore che pure sono stati, a domanda, richiamati in servizio. E quindi necessita sanzionare pure per essi in modo inequivoco il diritto di fruire del beneficio accordato dall'articolo 6 a tutti gli ufficiali in genere, che versino nelle debite condizioni. Sarebbe invero, oltre che iniquo in linea di diritto naturale, pure contraddittorio a fronte del sistema legislativo vigente, l'esclusione proprio degli ufficiali iscritti al Ruolo d'Onore, una volta che anche per costoro la legge prevede la possibilità del richiamo in servizio, su loro consenso (legge 10 aprile 1954, n. 113, arti-

colo 116 e legge 31 luglio 1954, n. 599, articolo 9).

Il presente disegno di legge, pertanto, ha lo scopo di dirimere ogni dubbio interpretativo ed applicativo al riguardo.

Identica esigenza di chiarificazione si impone inoltre per quanto concerne l'applicazione anche agli ufficiali del Ruolo d'onore del beneficio di computo del periodo di studio antecedente alla laurea (anni 6) ai fini della valutazione del periodo minimo di servizio effettivo (anni 14, mesi 6 e giorni 1) valido a maturare il diritto a pensione. Alla quale esigenza provvede appunto la seconda parte del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, si applica anche agli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore richiamati a domanda e trattenuti in servizio.

Agli ufficiali medici del Ruolo d'onore sono applicabili i benefici di studio antecedenti alla laurea, per un massimo di anni 6, ai fini del computo del periodo minimo di servizio effettivo di anni 14 e mesi 6 e giorni 1, valido per conseguire il diritto a pensione.

I benefici di studio antecedenti alla laurea sono applicabili anche agli ufficiali medici di complemento trattenuti o richiamati.